

**REGOLAMENTO CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE, NONCHÉ' DALLE IMPRESE DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA E DALLE IMPRESE DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA ULTIME CONTROLLANTI ITALIANE, DI CUI AL TITOLO VII (ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO), CAPO III (PARTECIPAZIONI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE) ED AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), CAPO I (VIGILANZA SUL GRUPPO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE –CONSEQUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).**

## **Esiti della pubblica consultazione**

**Roma, 22 dicembre 2015**

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 20/2015 concernente l'emanazione del nuovo Regolamento IVASS in materia di trattamento delle partecipazioni a valle.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 2 soggetti:

- [ANIA-Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici](#)
- [Intesa San Paolo Vita S.p.A.](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento 20/2015 viene pubblicato:

- il testo del Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015 recante disposizioni in materia di trattamento delle partecipazioni a valle.

\*\*\*

**Documento di consultazione n. 20/2015**

**EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. 10 DEL 22/12/2015 CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE O DI RIASSICURAZIONE, NONCHÉ DALLE IMPRESE DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA E DALLE IMPRESE DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA ULTIME CONTROLLANTI ITALIANE, DI CUI AL TITOLO VII (ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO), CAPO III (PARTECIPAZIONI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE) ED AL TITOLO XV, CAPO I (VIGILANZA SUL GRUPPO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, COME NOVELLATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 - CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).**

**Legenda**

**Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).**

**Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.**

**Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.**

**Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.**

Numero Commento	Commentatore	Osservazioni generali	Commento	Risoluzione IVASS
<b>1</b>	<b>ANIA</b>	<b>Osservazioni generali</b>	Il documento in oggetto rappresenta una bozza di regolamento che recepisce, a livello nazionale, specifiche norme generali europee con limitate indicazioni applicative: sarebbero dunque auspicabili dei confronti operativi con IVASS per discutere circa aspetti specifici nazionali prima dell'emanazione della versione definitiva del regolamento stesso.	Si ringrazia per la disponibilità. Nel caso in cui riterrà di intervenire con ulteriori chiarimenti applicativi, questo Istituto adotterà le modalità individuate dal Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, che includono anche momenti di

				confronto con gli operatori di mercato.
<b>2</b>	<b>ANIA</b>	<b>Osservazioni generali</b>	Il regolamento in oggetto non contiene riferimenti ad applicazioni del concetto di proporzionalità. Si auspica quindi che nei sopra richiamati tavoli di confronto si operi per declinare un sistema organico per la definizione operativa del principio di proporzionalità nonché s'individuino appropriati interventi specifici ai singoli regolamenti.	Il concetto di proporzionalità non è esplicitato nel Regolamento in quanto insito negli stessi presupposti che identificano le fattispecie da comunicare preventivamente o da sottoporre ad autorizzazione preventiva. La "consistenza" della partecipazione, infatti, si misura in rapporto al patrimonio netto del partecipante (e non più anche in funzione al capitale sociale della partecipata, come invece accadeva nel previgente Regolamento n. 26). Anche l'altro presupposto, rappresentato dall'assunzione del controllo o dell'influenza notevole della controllata/partecipata, si fonda su un ragionamento basato sul principio di proporzionalità.
<b>3</b>	<b>ANIA</b>	<b>Osservazioni generali</b>	Nell'ambito di suddetti tavoli sarebbe importante individuare elementi di semplificazione rispetto alla normativa esistente laddove le tematiche risultino correlate.	Il presente Regolamento introduce molteplici aspetti di semplificazione rispetto alla normativa esistente, riducendo in modo sostanziale le fattispecie da sottoporre ad autorizzazione preventiva.

<b>4</b>	<b>ANIA</b>	<b>Osservazioni generali</b>	<p>Si chiede cortesemente di chiarire, all'interno della relazione accompagnatoria, che, nel caso di partecipazioni già in portafoglio per cui si detiene una quota inferiore al 20%, l'eventuale aumento di quote e conseguente superamento della soglia del 20% (ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente documento) non genera obblighi comunicativi preventivi fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del presente documento.</p> <p>Al fine di facilitare la comprensione degli adempimenti (es. autorizzazione, comunicazione preventiva, ...) collegati alle diverse tipologie di partecipazioni identificabili ai sensi del presente documento, si chiede cortesemente di valutare la possibilità di inserire in allegato una matrice di sintesi.</p>	<p>L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento.</p> <p>La relazione di accompagnamento viene modificata per chiarire che l'eventuale aumento di quote e conseguente superamento della soglia del 20% (ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente Regolamento) comporta gli obblighi di comunicazione preventiva e di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 11, presumendosi, con tale acquisizione, l'assunzione dell'influenza notevole (cfr. anche commento n. 9).</p> <p>Proposta accolta.</p> <p>La matrice di sintesi è stata inserita nella parte finale della relazione di accompagnamento.</p>
<b>5</b>	<b>ANIA</b>	<b>Osservazioni generali</b>	<p>Il documento in oggetto sembrerebbe prevedere una disciplina unitaria delle partecipazioni assunte in ogni società e quindi anche in altra impresa di assicurazione. Si chiede cortesemente di chiarire il coordinamento del presente regolamento con quanto previsto dal Titolo VII, Capo I, art. 68 del Codice delle Assicurazioni Private. In particolare si chiede di</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>E' stato eliminato l'articolo 16, comma 4 ed inserita una previsione di carattere generale al comma 3 dell'articolo 3, riguardante l'ambito di</p>

			<p>confermare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le partecipazioni (consistenti, con influenza dominante o con influenza notevole) in imprese di assicurazione e riassicurazione non è prevista l'autorizzazione (come invece previsto dal citato art. 68 per il controllo o l'acquisizione di partecipazione qualificata) ma la sola comunicazione preventiva (ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento);</li> <li>• l'assunzione di controllo o dell'influenza notevole in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, ovvero in un ente finanziario o creditizio con sede legale in uno Stato terzo non equivalente rappresentano le uniche fattispecie per le quali è prevista la preventiva autorizzazione ai sensi del Titolo IV, Capo 1 del presente regolamento.</li> </ul>	<p>applicazione.</p> <p>Ai fini di cui agli articoli 79, comma 4 e 210-ter, comma 8 del Codice, il presente Regolamento non si applica infatti alle partecipazioni assunte in imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane nonché a quelle acquisite in imprese di partecipazione assicurativa o in imprese di partecipazione finanziaria mista italiane ultime controllanti, per le quali si applicano le disposizioni del Titolo VII, Capo I del Codice e relative disposizioni attuative. Il presente Regolamento si applica, al contrario, alle partecipazioni assunte in un'impresa di partecipazione assicurativa e in un'impresa di partecipazione finanziaria mista italiane intermedie.</p>
6	Intesa San Paolo Vita S.p.A.	Osservazioni generali	<p>Si segnala che nella Relazione di presentazione, nel commentare l'articolo 11 e in particolare la significativa revisione della disciplina delle acquisizioni di partecipazioni in imprese strumentali, viene richiamato il mero adempimento di una comunicazione ex post tramite l'informativa del reporting Solvency II facendo rinvio all'articolo 21 del Regolamento, che invece disciplina tutt'altra materia.</p> <p>La materia delle comunicazioni ex post risulta normata nel corpo del Regolamento in consultazione solo</p>	<p>Il refuso è stato corretto. La disciplina delle comunicazioni ex post è contenuta nell'articolo 19 del Regolamento.</p> <p>Per il trattamento delle partecipazioni in imprese</p>

			<p>all'articolo 19 ma senza alcun riferimento alla fattispecie in commento.</p> <p>Si chiede inoltre conferma del fatto che il Regolamento in consultazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non si riferisce all'assunzione delle partecipazioni indicate dall'articolo 68 del D.Lgs. 209/2005 (e pertanto di controllo o qualificate) in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, stante la deroga prevista dal comma 4 dell'articolo 79 del D.Lgs. 209/2005;</li> <li>- riguarda invece l'assunzione di eventuali partecipazioni consistenti in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane non riconducibili a quelle di cui all'articolo 68 del D.Lgs. 209/2005 (e pertanto non di controllo o qualificate).</li> </ul> <p>Dato il tenore della deroga prevista dal comma 4 dell'articolo 79 del D.Lgs. 209/2005 (e in particolare l'esclusivo riferimento ad altre imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane), non risulta infine chiaro se il Regolamento in consultazione riguardi o meno le partecipazioni di cui all'articolo 68 comma 3 del D.Lgs. 209/2005.</p>		<p>strumentali cfr. la matrice di sintesi di cui al commento 4.</p> <p>Si conferma che il presente Regolamento non si riferisce all'assunzione delle partecipazioni indicate nell'articolo 68 del CAP.</p> <p>Al riguardo, si rinvia al commento n. 5.</p>
	<b>Commentatore</b>	<b>Articolo</b>	<b>Comma</b>	<b>Contenuto</b>	<b>Risoluzione IVASS</b>
<b>7</b>	<b>ANIA</b>	Art. 2		Si chiede cortesemente di valutare l'integrazione del testo dell'articolo con la definizione di "impresa industriale" citata all'art. 11, comma 2, lettera b)	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si ritiene, infatti, fuorviante introdurre una definizione di "impresa industriale", considerato che tale espressione</p>

				(Fattispecie soggette a comunicazione preventiva e autorizzazione) del Regolamento	<p>è stata inserita all'articolo 11, comma 2, lett. b) a soli fini esemplificativi della relativa fattispecie.</p> <p>Si tratta, infatti, di una categoria residuale in cui rientrano le acquisizioni di partecipazioni in società <u>diverse</u> da quelle enunciate nelle altre partizioni del medesimo articolo, come le imprese di assicurazione o riassicurazione, enti finanziari o creditizi, imprese strumentali.</p> <p>Per evitare possibili ulteriori fraintendimenti, l'espressione tra parentesi è stata eliminata dal corpo dell'articolo.</p>
<b>8</b>	<b>ANIA</b>	Art. 4		Si chiede cortesemente di valutare l'integrazione del testo dell'articolo 4 con la definizione di influenza dominante già riportata all'art. 72, comma 2, (Nozione di controllo) del Codice delle Assicurazioni Private	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il testo dell'articolo è stato modificato con l'introduzione del comma 7.</p>
<b>9</b>	<b>ANIA</b>	<b>Art. 4</b>	<b>Comma 1</b>	Si chiede cortesemente di sostituire il termine "entità" con "società".	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si ritiene di mantenere nel Regolamento la più generica espressione entità ("entity")</p>

					utilizzata nella linea guida.
<b>10</b>	<b>ANIA</b>	Art. 4	1, 2 lett. a) e b), 5, 6	<p>Si chiede cortesemente di sostituire il termine "impresa" con "società" in quanto la norma detta i criteri per l'identificazione delle partecipazioni in società che esercitano attività anche non assicurative.</p> <p>Si richiama a tal proposito l'art. 1 comma 1 lett. s) del Codice delle Assicurazioni Private novellato, secondo cui si definisce "Impresa" la sola società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata.</p> <p>Si chiede conseguentemente di valutare l'allineamento della terminologia in tutto il presente regolamento (ove opportuno).</p>	Proposta accolta.
<b>11</b>	<b>ANIA</b>	Art. 4	Comma 2	<p>Si chiede cortesemente di sostituire il termine "possessione azionario" con "quote del capitale sociale", in quanto nel caso di Srl o di società estere potrebbe non essere corretto parlare di azioni.</p>	Proposta accolta.
<b>12</b>	<b>ANIA</b>	<b>Art. 4</b>	Comma 6	Si chiede cortesemente di	Proposta non accolta.



				integrare il testo del documento come segue "per influenza notevole, ancorché non dominante".	<p>Si ritiene, infatti, che l'aggiunta del comma 7, renda superflua l'integrazione richiesta.</p> <p>Cfr. precedente commento n. 8.</p>
				<p>Si chiede cortesemente di chiarire come si coordinano gli elementi di identificazione elencati rispetto a quanto previsto dall'art. 2359, comma 3 Cod. Civ. In particolare, il requisito "L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa" come può essere coordinato con i requisiti dell'art.4, comma 6 del regolamento?</p>	<p>L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento.</p> <p>Un chiarimento al riguardo è stato tuttavia inserito nella relazione di accompagnamento.</p> <p>La previsione dell'articolo 2359, comma 3 Cod. Civ. è in linea con l'art. 4, comma 3 del Regolamento e con la definizione di partecipazione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. mm-bis) del CAP.</p> <p>In tutte le fonti citate, infatti, il possesso del 20% dei diritti di voto o del capitale (un quinto) è considerato espressione di influenza notevole ai fini dell'identificazione della "partecipazione". In aggiunta a tale presunzione e a quella ulteriore prevista dal codice civile per le società quotate, l'articolo 4, comma 6 individua indici che valgono come situazioni sintomatiche in presenza delle quali le imprese devono appurare</p>

				<p>Come trattare, ad esempio, anche ai fini degli obblighi di autorizzazione e comunicazione preventiva di cui all'art. 11 del regolamento il caso delle partecipazioni senza diritto di voto per le quali non vale la presunzione di influenza notevole ex art. 2359, comma 3?</p>	<p>l'esistenza di una situazione di influenza notevole. Cfr. anche commento 4.</p> <p>Per il caso di partecipazioni senza diritto di voto, si rimanda all'articolo 4, comma 2, lettera b) e comma 3 del presente Regolamento, qualificandosi come partecipazione il possesso, pari o superiore al 20%, di capitale sociale a prescindere dai diritti di voto.</p>
13	ANIA	Art. 4	Comma 6	<p>Alla <b>lettera c)</b> si chiede cortesemente di chiarire cosa si intende per organo di Vigilanza. Nelle società italiane che adottano il modello di governance tradizionale (<i>In base al Rapporto Consob 2014 sul governo societario delle società quotate, su 244 società quotate circa il 97% adotta il modello tradizionale e tra le società non quotate il 99,4%</i>) il suddetto organo coincide con il Collegio Sindacale che, come noto, non ha compiti gestionali. Alla luce di quanto precede</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Pur considerato che il riferimento all'organo di vigilanza era contenuto nella linea guida, potendo attagliarsi a fattispecie che, pur non incorrendo nel panorama societario italiano, potrebbero caratterizzare quello di altre partecipate con sede in paesi esteri, al fine di evitare possibili fraintendimenti il riferimento all'organo di vigilanza è stato eliminato, unitamente al termine "direttivo".</p>

				<p>ci sembra non in linea con la <i>ratio</i> della norma ritenere che qualora il collegio sindacale sia espressione (per la maggioranza dei suoi membri) di un socio, questo implichi esercizio "influenza notevole" sulla società target.</p>	
				<p>Alla <b>lettera e)</b> si chiede cortesemente di chiarire cosa si intende per "operazioni rilevanti" tra l'impresa partecipata e partecipante. Il criterio di valutazione sulla significatività è estremamente soggettivo tra le imprese; forse sarebbe utile inserire un <i>wording</i> più chiaro o parametri cui far riferimento che possano guidare l'impresa nelle sue valutazioni.</p>	<p>L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento.</p> <p>Si tratta di una previsione che deve, necessariamente, mantenere un carattere generico ed astratto anche in coerenza con il dettato della linea guida, in quanto un'operazione potrebbe qualificarsi rilevante sia per l'importo – variabile peraltro in relazione alle dimensioni delle società coinvolte - sia per la natura stessa dell'operazione realizzata ovvero per il suo impatto sul profilo di rischio dell'impresa.</p>
				<p>La <b>lettera d)</b> per taluni versi ricalca i contenuti della lettera c). Si chiede cortesemente di chiarire cosa significa "coinvolgimento nei processi decisionali" considerato che</p>	<p>L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento.</p> <p>Per influenza notevole si intende il potere di incidere sulla determinazione delle politiche finanziarie e operative</p>

				la proposta di approvazione del bilancio per l'assemblea in termini di dividendi o altre distribuzioni grava sull'organo di governo societario, collegiale o monocratico che sia, cui spetta la gestione dell'impresa (allora basta la rappresentanza del socio nel CdA per determinarlo) oppure IVASS fa riferimento anche al processo deliberativo assembleare? In quest'ultimo caso sarebbero i soci ad esercitare l'influenza notevole sulla partecipata?	dell'impresa partecipata, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio e destinazione degli utili.
<b>14</b>	<b>ANIA</b>	<b>Art. 5</b>	Comma 1	Si chiede cortesemente di verificare la correttezza del riferimento all'art. 4, paragrafi 1 e 22 (Designazione e poteri delle autorità competenti) della direttiva 2013/36/UE. Valutare se sostituire con il riferimento all'art. 3, paragrafi 1 e 22 (Definizioni) della direttiva 2013/36/UE.	Il refuso è stato corretto.
<b>15</b>	<b>ANIA</b>	<b>Art. 6</b>	Comma 7	Si chiede cortesemente di verificare la correttezza della numerazione del comma.	Il refuso è stato corretto.

				Si chiede cortesemente di correggere il refuso "unitamente alla relativo materiale di supporto".	
<b>16</b>	<b>ANIA</b>	<b>Art. 8</b>	Comma 4	<p>Si chiede cortesemente di integrare il comma come segue "di cui all'art. 210 comma 2 del Codice".</p> <p>Si chiede cortesemente di sostituire il termine "entità" con "società".</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Proposta non accolta, cfr. il commento n. 9.</p>
<b>17</b>	<b>ANIA</b>	<b>Art. 9</b>	Comma 1	Si chiede cortesemente di verificare la correttezza del riferimento all'art. 8, comma 3 (Principi generali) rispetto alle "norme in materia di adeguatezza patrimoniale" in quanto non presenti nel suddetto articolo. Nell'articolo 8, comma 3, vengono citate le verifiche di solvibilità previste dal Titolo XV del Codice delle Assicurazioni Private e non le norme in materia di adeguatezza patrimoniale.	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il riferimento non è da rettificare, riferendosi alle "norme in materia di adeguatezza patrimoniale" di cui alle verifiche sulla solvibilità di gruppo previste dal Titolo XV del Codice (cfr. art. 214-bis del CAP). Tuttavia, ai fini di maggiore chiarezza, nell'articolo 8, comma 3 del Regolamento è stato sostituito "solvibilità" con "adeguatezza patrimoniale".</p> <p>Con l'occasione, è stato spostato nel presente comma il riferimento alla valutazione dell'IVASS sull'esercizio di un'efficace azione di vigilanza originariamente contenuto nell'articolo 14, comma 2 lett. b),</p>

					riguardando non solo le autorizzazioni ma anche le acquisizioni soggette a comunicazione preventiva.
<b>18</b>	<b>ANIA</b>	<b>Art. 9</b>	Comma 3	Si chiede cortesemente di integrare il riferimento all'art. 3 (Ambito di applicazione) come segue: "per la stabilità dell'impresa di cui all'articolo 3, comma 1 del presente Regolamento".	Proposta accolta.
<b>19</b>	<b>ANIA</b>	<b>Art. 11</b>	Comma 1	Si chiede cortesemente di verificare la correttezza del riferimento all'art. 18 (Obblighi d'informativa all'IVASS). Valutare se sostituire con il riferimento all'art. 16 (Fattispecie da comunicare preventivamente).	Il refuso è stato corretto.
<b>20</b>	<b>ANIA</b>	<b>Art. 11</b>	Comma 2	Si chiede cortesemente di chiarire se può essere considerata "partecipazione industriale" (citata nell'art. 11 comma 2, lettera b) ogni partecipazione diversa dalle partecipazioni "assicurative" o "creditizie/finanziarie".  Si chiede cortesemente di chiarire se le partecipazioni	Cfr. commento n. 7.  Le partecipazioni in imprese


				strumentali sono un sottoinsieme delle partecipazioni industriali.	strumentali non sono un sottoinsieme delle partecipazioni "non finanziarie" di cui all'articolo 11, comma 2, lett. b). Infatti, il regime è differente.
<b>21</b>	<b>ANIA</b>	<b>Art. 11</b>	Comma 4	<p>Si chiede cortesemente di confermare il rimando (implicito) del comma 4 dell'art. 11. Due le opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si riferisce al precedente comma 3;</li> <li>• si riferisce all'art. 11 nel suo complesso.</li> </ul> <p>Nel caso il riferimento riguardi il comma 3, si chiede cortesemente di valutare un eventuale accorpamento dei commi 3 e 4.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il comma 4 dell'articolo 11 è stato integrato con il riferimento al comma 3, per specificare che se l'assunzione del controllo o dell'influenza notevole in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in un ente finanziario o creditizio aventi sede legale in uno Stato terzo non equivalente da luogo all'acquisizione di una partecipazione consistente, tale fattispecie è soggetta ad autorizzazione preventiva e non alla comunicazione preventiva di cui al comma 1.</p>
<b>22</b>	<b>ANIA</b>	<b>Art. 12</b>	Comma 1	<p>Si chiede cortesemente di verificare la correttezza del riferimento al comma 5. Tale comma non è presente nel testo dell'articolo. Si chiede alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di eliminare il riferimento;</li> <li>• di indicare il corretto riferimento.</li> </ul>	Il refuso è stato eliminato.

23	ANIA	Art. 13	Comma 2	<p>L'informativa preventiva ad IVASS prevista da tale comma rischia di sovrapporsi, come tempistiche, all'istanza prevista dal comma 1 dell'articolo 13 del documento che si considera essere particolarmente onerosa nel contenuto.</p> <p>Si propone, pertanto, l'eliminazione della previsione dell'informativa o, ove non fattibile, di una tempistica diversa rispetto all'istanza, inserendo, ove possibile, un elemento temporale certo.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>L'informativa di sintesi in argomento non rappresenta un nuovo adempimento, essendo già richiesta dall'art. 9, comma 2 del Regolamento n. 26 per le fattispecie da autorizzare.</p> <p>Si ritiene non rappresenti un onere fortemente penalizzante, considerato che nel presente Regolamento le operazioni da autorizzare e, quindi, da sottoporre a tale informativa di sintesi, rappresentano la fattispecie minoritaria.</p>
24	ANIA	Art. 14	Comma 2	<p>Alla <b>lettera b)</b> si suggerisce di valutare una riformulazione della frase. Si sembra intendere la presenza di rapporti familiari tra "...persone giuridiche". Si suggerisce di precisare che i riferimenti vanno effettuati avuto riguardo ai soggetti componenti il CdA (ad esempio) delle due società.</p> <p>Sempre nella stessa lettera, con riferimento al punto in</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si ritiene di mantenere l'espressione volutamente generica che potrà concretizzarsi in diverse fattispecie quali anche i legami familiari tra gli azionisti della partecipante e gli azionisti della partecipata.</p> <p>Tali altri soggetti, anche non soci, potrebbero essere persone</p>



				cui si afferma che la valutazione deve tener conto dei legami tra l'impresa controllante o partecipante e <i>"altri soggetti, anche non soci"</i> si suggerisce di chiarire quale sia il perimetro valutativo che l'Autorità di Vigilanza intende considerare.	fisiche che ad esempio controllano un'altra società partecipata facente parte del gruppo
<b>25</b>	<b>ANIA</b>	<b>Art. 15</b>	Comma 2	Si chiede cortesemente di chiarire le modalità di coordinamento della nuova disciplina autorizzativa con quanto previsto dal Regolamento n. 26 attualmente ancora in vigore. In particolare, si chiede cortesemente di chiarire che la disciplina si applica alle sole partecipazioni acquisite dopo l'entrata in vigore del Regolamento.	L'art. 26, comma 2 del presente Regolamento precisa che le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di autorizzazione preventiva che si instaurano dopo la data di entrata in vigore.  Per le fattispecie già autorizzate, si ritiene debba continuare a vigere la previsione di comunicare ad IVASS le modifiche delle informazioni già trasmesse solo per quelle operazioni che risultano sottoposte ad obbligo autorizzatorio anche secondo le nuove previsioni regolamentari.  Cfr. analoga previsione dettata dall'art. 18, comma 2 per la comunicazione preventiva.
<b>26</b>	<b>ANIA</b>	<b>Art. 16</b>	Comma 1	Il termine di 90 gg. per fornire l'informativa scritta	Proposta parzialmente accolta. Al riguardo, si fa presente che la

				<p>ad IVASS sembra troppo ampio e rischia di penalizzare concretamente l'operatività e la competitività con i <i>peer</i> delle imprese italiane che operano non solo a livello nazionale ma anche sui mercati internazionali (soprattutto in caso di aumento di capitale). Per una società quotata, poi, questa tempistica mal si concilia con le disposizioni in materia di "<i>comunicazioni al pubblico</i>" e di quella sugli <i>abusi di mercato</i> dettate dalla CONSOB.</p> <p>Al fine di armonizzare le varie normative si suggerisce di riscrivere il comma come segue:</p> <p>1. <i>Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, che intendono assumere partecipazioni di cui all'articolo 11, comma 1 e comma 2, lettere a) e b) inviano all'IVASS un'informativa in forma scritta in merito agli elementi essenziali ed agli obiettivi</i></p>	<p>necessità di prevedere un termine entro il quale la comunicazione preventiva deve essere resa deriva dalla finalità di consentire ad IVASS di effettuare le valutazioni di competenza ed, eventualmente, esercitare i poteri di condizionare o vietare l'acquisizione.</p> <p>Fermo restando quanto sopra, si ritiene, tuttavia, di poter individuare in 60 giorni un termine più breve ma ugualmente idoneo a consentire l'esercizio dei poteri IVASS e venire incontro alle esigenze delle imprese. Il comma è stato modificato in tal senso.</p>
--	--	--	--	--	--

				<p><i>dell'operazione una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti e prima del perfezionamento dell'operazione.</i></p>	
<b>27</b>	<b>ANIA</b>	<b>Art. 12</b>	Comma 2	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">  <pre> graph TD     A[Ultima controllante italiana] --&gt; B[Impresa assicurativa]     B --&gt; C[Controllata 1]     C --&gt; D[Controllata 2]             </pre> </div> <div style="flex: 1; padding-left: 10px;"> <p>Si chiede</p> <p>cortesemente di confermare che l'istanza di autorizzazione non viene effettuata in caso di acquisizione di partecipazioni (es. controllata 2) da parte di controllate (es. controllata 1) della controllata (es. impresa assicurativa) sottoposta agli obblighi del presente regolamento.</p> </div> </div>	<p>L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento.</p> <p>Come previsto dall'articolo 3, comma 1 del Regolamento, lo stesso si applica anche alle partecipazioni assunte per il tramite di una società controllata. Quindi, nel caso prospettato, all'impresa assicurativa che acquisisce la controllata 2 tramite la controllata 1. In tale fattispecie, l'articolo 12 comma 2 prevede che l'istanza di autorizzazione pervenga esclusivamente dall'ultima controllante italiana.</p> <p>Analoga previsione era contenuta nell'articolo 8, comma 2 del Regolamento IVASS n. 26 e non si tratta, pertanto, di un'innovazione.</p>

28	ANIA	Art. 19	<p>Si chiede cortesemente di precisare ed esplicitare (nel Regolamento) il trattamento riservato alle imprese strumentali con riferimento agli adempimenti richiesti in fase di acquisizione. Da confermare che non sono previste comunicazioni preventive (solo comunicazione ex post dell'acquisizione, tramite l'informativa del reporting Solvency II) come specificato nella relazione accompagnatoria ("La disciplina delle acquisizioni di partecipazioni in imprese strumentali viene significativamente rivista: in considerazione della loro inclusione nell'albo dei gruppi e delle relative conseguenze, si elimina la necessità di un preventivo controllo di vigilanza sulle acquisizioni della specie, rappresentato dall'attuale previsione della comunicazione preventiva per l'assunzione di partecipazioni di controllo, prevedendosi, al riguardo,</p>	<p>Proposta accolta. Cfr. la matrice di sintesi.</p>
----	------	---------	--	--

				<p>esclusivamente la comunicazione ex post dell'acquisizione, tramite l'informativa del reporting Solvency II (vedi articolo 21 del presente Regolamento). Resta ferma, tuttavia, la necessità della comunicazione preventiva qualora la partecipazione assunta nell'impresa strumentale sia di entità tale da farla qualificare consistente.”)</p> <p>Si chiede cortesemente di verificare la correttezza del riferimento, all'interno della relazione accompagnatoria, all'art. 21 (Calcoli per le deduzioni). Valutare se sostituire con il riferimento all'art.19 (Comunicazioni successive).</p>	<p>Il refuso è stato corretto.</p>
<b>29</b>	<b>ANIA</b>	<b>Art. 19</b>	Comma 1	<p>Si chiede cortesemente di confermare che il riferimento all'art. 6 lettera e) del "Regolamento di esecuzione xxxx della Commissione del xx xx xxx sulla presentazione delle informazioni all'autorità di vigilanza" corrisponde</p>	<p>L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento.</p> <p>La reportistica da utilizzare, per le comunicazioni ex post in argomento, è quella citata nel Regolamento (si tratta del <i>template</i> trimestrale riguardante la lista completa degli attivi), mentre quella indicata nella</p>

				all'art. 13, lettera e) del documento " <i>Draft ITS on Templates for the submission of information to the supervisory authorities</i> ". Qualora si confermi tale corrispondenza, si evidenzia che in tale regolamento sono incluse anche le informazioni relative alle partecipazioni strategiche. Pertanto si chiede cortesemente di valutare l'integrazione dell'articolo 19 del presente Regolamento con il riferimento all'art. 6 (Partecipazioni strategiche) del Regolamento.	colonna a fianco si riferisce solo alle partecipazioni finanziarie da dedurre dai mezzi propri.
<b>30</b>	<b>ANIA</b>	<b>Art. 13</b> <b>Art. 16</b> <b>Art. 21</b>	Comma 4 Comma 2,4 Comma 3	Si chiede cortesemente di sostituire il termine "decreto" con "Codice" al fine di evitare problemi di interpretazione.	Il refuso è stato corretto.